Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 18 luglio 2019, n. 31981

Integrale

Stalking - Forma indiretta - Problemi di ansia creati alle figlie della coppia perseguitata - Reato - Sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere

Dott. BELMONTE Maria T - rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MICCOLI GRAZIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI LEO GIOVANNI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore presente, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 febbraio 2018 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, con la quale era stata dichiarata la penale responsabilita' di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di atti persecutori in danno dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), "cagionando ai medesimi ed alle loro figlie minori.... un perdurante e grave stato d'ansia" (fatti commessi tra il (OMISSIS)).

La Corte territoriale, inoltre, in accoglimento dell'appello delle parti civili ha condannato le imputate al pagamento di una provvisionale.

2. Avverso la predetta sentenza le imputate, per mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

2.1. Con il primo le ricorrenti lamentano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione all'articolo 612 bis c.p., comma 3, articoli 192, 533, 546 e 605 c.p.p..

La Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione del materiale probatorio, giacche' le prime relazioni mediche attestanti il forte disagio psichico sofferto dalle figlie delle parti civili risalgono al 2010, mentre le condotte oggetto di imputazione sono successive e collocabili nel 2012. Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe trasformato uno "stalking indiretto" in uno "stalking nella sostanza diretto alle due bambine", nonostante l'incompatibilita' tra la commissione della condotta "in via indiretta" e il dolo proprio del delitto di cui all'articolo 612 bis c.p. che, pur potendo essere generico, deve in ogni caso essere direttamente e volontariamente finalizzato alla produzione di un evento.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli articoli 595 e 605 c.p.p. in quanto la Corte territoriale ha condannato le ricorrenti al pagamento di una provvisionale a favore delle parti civili nonostante l'appello incidentale dalle stesse proposto fosse inammissibile. Invero, le imputate avevano impugnato solo i punti della sentenza di primo grado relativi alla loro responsabilita' penale, senza nulla eccepire in ordine agli aspetti civilistici della questione. Di qui l'inammissibilita' dell'appello incidentale proposto dalle parti civili al fine di ottenere la condanna al pagamento di una provvisionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

1. Inammissibile e' il primo motivo.

1.1. I rilievi relativi all'utilizzo di relazioni mediche risalenti al 2010 ovvero precedenti all'epoca dei fatti come indicati nell'imputazione non risultano proposti con l'atto di appello, sicche' essi sono inammissibili ai sensi dell'articolo 609 c.p.p., comma 1.

In ogni caso, va rilevato che sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello si e' dato atto della prova dell'evento del reato (stato d'ansia) riferito alle minori, cosi' come provato anche dalle risultanze delle relazioni mediche acquisite in atti.

Va evidenziato, inoltre, che, nel contestare la collocazione temporale di tali relazioni, le ricorrenti non hanno comunque assolto all'onere di indicare specificamente quali documenti non fossero attinenti ai fatti oggetto di imputazione, per cui la relativa censura risulta pure generica e proposta in violazione del c.d. principio di autosufficienza.

1.2. Inammissibili sono anche le doglianze afferenti l'incompatibilita' delle condotte accertate con l'elemento soggettivo del reato come ascritto alle imputate.

Invero, le censure proposte sono tutte versate in fatto e finalizzate ad una diversa valutazione delle prove.

Giova qui ricordare che, poiche' la fattispecie di cui all'articolo 612 bis c.p. ha natura di reato abituale e di evento, il dolo e' da ritenersi senz'altro unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; ma cio' non significa affatto che l'agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale ed avere ad oggetto la continuita' nel complesso delle singole parti della condotta.

Si tratta, peraltro, di dolo generico, che consiste nella volonta' di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza dell'idoneita' delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (ex multis, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260411).

Nel caso in esame i giudici di merito hanno evidenziato quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale in ordine all'elemento soggettivo, sottolineando come le imputate di certo avevano consapevolezza dell'idoneita' dei loro comportamenti a ingenerare gli eventi propri del reato loro contestato, anche tenuto conto del lungo arco temporale in cui le condotte moleste e minacciose sono state reiterate (dal 13 febbraio 2012 al 23 luglio 2013), delle modalita' e della gravita' delle stesse, sintomatiche di una aggressivita' tutta finalizzata a realizzare l'intento di far cambiare casa

alle persone offese (pag. 4 della sentenza).

Tale disamina appare altresi' in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione secondo cui, ai fini della individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 10111 del 22/01/2018, P.G. in proc. R., Rv. 272594; Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580).

Inoltre, dalla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito emerge come le reiterate condotte persecutorie abbiano determinato un grave e perdurante stato di ansia e paura non solo nei coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS) ma altresi' nelle loro figlie minori; e, a tal fine, non si puo' trascurare che anche nel capo di imputazione si fa riferimento a condotte "dirette" ad impaurire le figlie dei coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS).

La Corte territoriale ha in proposito evidenziato che la verificazione dell'evento e' senz'altro riconducibile alle condotte delle ricorrenti, le quali non soltanto persistevano nel lasciare circolare liberamente il loro cane nelle aree condominiali comuni pur essendo consapevoli che tale pratica arrecava un forte disagio alle minori, ma adottavano altresi' ulteriori comportamenti idonei a turbare queste ultime, quali minacce ed insulti indirizzati sia a loro che ai propri genitori. Ha rilevato, infatti, il giudice di appello che solo successivamente a tali condotte le minori hanno cominciato a manifestare quel turbamento psichico che costituisce l'evento del reato di atti persecutori.

Va allora ribadito che la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere come nella specie - ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita' a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e' stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 26962101; Sez. 6, n. 20038 del 19/03/2014, T., Rv. 259458; Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, S., Rv. 252314).

2. Infondato e' il secondo motivo.

2.1. Va premesso che nel corso del giudizio di secondo grado le parti civili hanno proposto appello incidentale ai sensi dell'articolo 595 c.p.p., chiedendo, oltre al rigetto dell'impugnazione principale presentata nell'interesse delle imputate, l'accoglimento delle istanze risarcitorie o, quanto meno, la condanna delle imputate medesime al pagamento di una provvisionale.

Le ricorrenti si dolgono del fatto che l'impugnata sentenza, accogliendo il suddetto appello incidentale, abbia condannato le imputate al pagamento di una provvisionale.

Nello specifico, esse sostengono che l'impugnazione principale sollevata in sede di appello, in quanto afferente esclusivamente ai capi della sentenza di primo grado relativi alla loro responsabilita' penale, ostasse all'impugnazione incidentale proposta dalle persone offese poiche' finalizzata alla trattazione delle questioni civilistiche della vicenda.

2.2. Va in primo luogo evidenziato che l'articolo 595 c.p.p., comma 4, prevede quali cause di inammissibilita' dell'appello incidentale esclusivamente l'inammissibilita' dell'appello principale o la rinunzia allo stesso, dichiarata ex articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera d).

Nel caso di specie, non solo l'appello principale non e' stato dichiarato inammissibile, ma non risulta neppure che le ricorrenti vi abbiano rinunciato, ragion per cui il giudice di appello si e' pronunciato sull'impugnazione incidentale senza incorrere nella violazione del principio devolutivo.

2.3. Occorre inoltre osservare in via generale che l'impugnazione dell'imputato, in virtu' dell'articolo 574 c.p.p., comma 4, estende oggettivamente i suoi effetti alla pronunzia di condanna al risarcimento del danno ove quest'ultima dipenda dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilita'.

In proposito, si e' gia' precisato che e' legittimamente proponibile dalla parte civile l'appello incidentale avverso il capo della sentenza concernente l'azione civile e l'entita' del danno risarcibile, in quanto tale ultimo capo risulta logicamente collegato ai capi ed ai punti oggetto dell'appello principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire dalla modifica di questi una diretta ed immediata conseguenza negativa (Sez. 4, n. 26166 del 19/05/2016, Montermini e altri, Rv. 267376; Sez. 4, n. 17560 del 27/07/2010, Garbetti, Rv. 247322; Sez. 3, n. 10308 del 03/08/1999, Rv. 214271).

Nel caso di specie la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di tali principi e' stata correttamente riconosciuta dalla Corte territoriale, che ha liquidato in favore delle parti civili una provvisionale proprio in conseguenza dell'ammissibilita' dell'appello incidentale dalle stesse proposto, in quanto afferente l'azione civile e l'entita' del danno, che sono strettamente connessi all'affermazione della penale responsabilita' delle ricorrenti.

Non va infine trascurato che il provvedimento della Corte territoriale quanto alla condanna al pagamento della provvisionale non sarebbe stato illegittimo anche nel caso in cui la parte civile non avesse proposto appello incidentale. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che non viola il principio devolutivo ne' il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta

per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C, Rv. 26817901).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

I dati vanno oscurati anche in ragione della minore eta' di alcune delle persone offese.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 195 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d'ufficio.